

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 661

Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

05/05/2024 - 05:25

Indice

1. DDL S. 661 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 661	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (ant.) del 29/06/2023	26
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023	29
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023	39

1. DDL S. 661 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 661

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 661

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BILOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2023

Modifiche agli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Onorevoli Senatori. - La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime di guerra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (CEDU), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti del 1984 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, sono atti di matrice internazionale che prevedono il divieto di tortura e di sottoposizione a pene o trattamenti inumani e degradanti.

Moltissimi Stati, per conformarsi a tali obblighi di natura sovranazionale, hanno previsto l'inserimento del delitto di tortura all'interno del codice penale, e in alcuni casi addirittura ne hanno sancito il divieto in Costituzione.

L'Italia ha provveduto a tale adempimento mediante un percorso a più tappe ingenerato dalla messa in mora, da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo, per violazione dell'articolo 3 della CEDU, che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, evidenziando l'inadeguatezza dell'ordinamento nella misura in cui non prevede tale delitto. Nel nostro ordinamento è stata dapprima introdotta la tortura nel codice penale militare in tempo di guerra; mancava però un esplicito riferimento nel codice penale. Tale lacuna è stata colmata dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto l'articolo 613-*bis* del codice penale, dando attuazione alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il presente disegno di legge prevede alcune precise modifiche al testo dell'articolo 613-*bis*, non ritenendo necessarie ulteriori tecniche di *maquillage* legislativo volte ad intervenire in maniera diversa rispetto a quella prospettata. Il testo, infatti, da un lato, si adegua alle pronunce della Corte di cassazione, sul punto aggiornando la disposizione a un indirizzo giurisprudenziale maggioritario e, dall'altro, corregge delle storture dell'articolo 613-*bis*, che ne ostacolano una corretta applicazione. L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene riscrivendo, *in toto*, l'articolo 613-*bis* del codice penale, ma salvaguardando lo spirito della norma, che richiede, per la configurazione del reato, la sussistenza di almeno due condotte (violente, minacciose o crudeli che siano), salvo che il fatto non comporti un trattamento inumano e degradante.

Il primo comma del novellato articolo descrive una fattispecie di reato comune che può essere commesso da chiunque, e non solo da coloro che ricoprono una particolare qualifica o si trovino in una particolare relazione con la vittima. Sul punto, si cita la sentenza della Cassazione penale n. 47079 del 2019, che stabilisce, in linea con l'articolo 3 della CEDU - e conseguentemente con la sua giurisprudenza -, di non identificare il reato solo con la « tortura di Stato » prevedendo, invece, una fattispecie comune. Il delitto si configura nel momento in cui, con più atti di violenza o minaccia, ovvero agendo con crudeltà, si cagionino acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a un determinato soggetto, ovvero mediante un'unica condotta che comporti un trattamento inumano e degradante. Su tale ultimo aspetto si segnala che, dal *modus* seguito dalla CEDU, in relazione

all'applicazione dell'articolo 3, si evince la sussistenza di un rapporto tra tortura e trattamenti inumani e degradanti: non vi è un trattamento inumano che non sia al contempo degradante, e di converso non vi è tortura che non sia allo stesso modo un trattamento inumano e degradante.

Quanto al soggetto attivo e passivo del reato, si richiede che il fatto sia commesso in danno di persona privata della libertà personale o che sia stata affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del soggetto agente, ovvero si trovi in minorata difesa. Le modifiche che intervengono sull'articolo 613-*bis* del codice penale sono relative, in primo luogo, all'espunzione dell'aggettivo « gravi » relativamente alle violenze e alle minacce. Infatti, sembrerebbe ultroneo il riferimento alla gravità, in quanto le condotte poste in essere dovranno essere in grado di ingenerare acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. Il che fa intendere che condotte di lieve entità non potranno mai portare a tali situazioni la vittima. Inoltre, si specifica che il verificabile trauma psichico potrà essere anche temporaneo, in ossequio alle pronunce della Cassazione (sul punto si veda la sentenza n. 47079 del 2019), e che tale stato dovrà essere verificabile anche in assenza di accertamenti peritali, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta e dalle concrete modalità di quest'ultima. Ultimo intervento relativo al comma in commento è la specifica che le condotte plurime potranno essere tenute anche nel medesimo contesto cronologico. Tale assunto prende le mosse dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 50208 del 2019.

La fattispecie si configura quale reato a dolo generico. Non occorre, infatti, che il soggetto agente sia animato da alcuna particolare finalità, ben potendo operare senza nessun apparente scopo, per vendetta, per intimidazione ovvero per puro sadismo. Le condotte previste ai fini della configurabilità del delitto appaiono già sufficientemente gravi, tali da essere semplicemente accettate dal soggetto agente secondo lo schema del dolo eventuale.

La modifica prevista al secondo comma prevede l'espunzione delle parole: « con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ». Il secondo comma attiene alla cosiddetta « tortura di Stato », ovvero la tortura commessa da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma tipizzata al primo comma appare già di per sé una fattispecie di rilevante gravità. Il principio di offensività della stessa risulta molto elevato. Nessuna condotta che configuri il primo comma può rientrare nell'ambito dei doveri di servizio. Inoltre, occorre valutare anche l'ovvio orientamento giurisprudenziale che fa configurare il delitto in parola nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abbiano agito al di fuori dell'ambito delle loro funzioni. Prevedere ulteriori disposizioni a tutela sarebbe distonico rispetto a quanto già previsto dal codice. La dottrina ritiene che tale comma assurga a fattispecie autonoma di reato e non a mera circostanza aggravante. Questo per due ragioni: la prima è che il quarto comma contempla già specifiche aggravanti, e la seconda è che il terzo comma (che il presente disegno di legge si propone di sopprimere) prevede una causa di esclusione della tipicità del reato solo nelle ipotesi del reato proprio, escludendone quindi la natura circostanziale.

Il presente disegno di legge, sempre in riferimento all'articolo 1, sopprime integralmente il citato terzo comma che prevede la non applicabilità del delitto proprio nei casi in cui le sofferenze date dalla tortura derivino unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti. Infatti, il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Sul punto si citano, a titolo meramente esemplificativo, le cause di giustificazione previste agli articoli del codice 51 (esercizio di un diritto), 52 (legittima difesa), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità). Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma.

La modifica prevista al terzo comma dell'articolo 613-*ter* (*ex* quarto comma) integra le circostanze aggravanti già presenti nell'articolo vigente, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, prevista al quinto comma. Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente.

Il quarto comma, attualmente non previsto nel testo del codice, aggiunge il divieto di bilanciamento delle circostanze.

Il quinto comma, inalterato rispetto al vigente articolo, disciplina le già citate aggravanti ad effetto speciale relative alla morte del soggetto torturato.

L'articolo 2 del presente disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale, relativo alla istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. La modifica espunge dal testo il riferimento alle parole: « nell'esercizio delle funzioni o del servizio », al fine di eliminare tale riferimento in relazione alla istigazione a commettere tortura. Non si ravvede, infatti, come potrebbe rientrare nell'ambito della funzione o del servizio la condotta del pubblico ufficiale che istighi altri ad attuare condotte di tale disvalore, come quelle previste al primo comma dell'articolo 613-*bis*.

Il presente disegno di legge appare necessario al fine di aggiornare la normativa alle ultime evoluzioni giurisprudenziali, proprio per la rilevanza e la delicatezza dei temi trattati dagli articoli del codice in commento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 613-bis del codice penale)

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 613-*bis*. - (*Tortura*) - Chiunque, con violenze o minacce, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, anche temporaneo, a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte, anche se tenute nel medesimo contesto cronologico, ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dalle condotte di cui al primo comma deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale, le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo, e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se il colpevole cagiona volontariamente una lesione personale, le pene sono aumentate di un terzo; se ne deriva una lesione personale sono aumentate da un terzo alla metà, e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate dalla metà ai due terzi.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 613-ter del codice penale)

1. L'articolo 613-*ter* è sostituito dal seguente:

« Art. 613-*ter*. - (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4a Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 693

Art. 1

1.301/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (ant.) del 29/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2023

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Programmazione del seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata il 20 dicembre 2022, e successivamente autorizzata dal Presidente del Senato, ha impegnato i lavori della Commissione Giustizia dal 12 gennaio 2023 fino allo scorso 20 giugno: durante la fase conoscitiva sono stati auditi 46 esperti in un totale di 17 sedute e sono stati svolti due sopralluoghi, uno presso la Procura della Repubblica di Milano e uno presso la Procura della Repubblica di Roma, al fine di visitare i locali in cui sono ospitati i *server* dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni e acquisire informazioni sui problemi logistici ed organizzativi del sistema nel suo complesso.

Esprime quindi, a nome della Commissione, un ringraziamento a tutti gli auditi intervenuti, che con grande disponibilità e senso di responsabilità istituzionale hanno arricchito il patrimonio conoscitivo del Parlamento e dell'opinione pubblica. Analogo ringraziamento rivolge a tutti i componenti della Commissione per il contributo ai lavori, che ha consentito sia di svolgere un dibattito articolato già durante le audizioni, sia di individuare i possibili temi oggetto di interventi di riforma normativa.

In generale - prosegue - l'attività della Commissione è stata diretta ad acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno generale delle intercettazioni, anche alla luce delle modifiche normative in materia entrate in vigore nel 2020. Inoltre, l'indagine ha avuto particolare cura nell'analizzare l'impatto delle nuove tecnologie, sia per la prevenzione della criminalità organizzata, sia per la necessità di introdurre tutele ulteriori rispetto all'utilizzo del captatore informatico e di strumenti tecnologici particolarmente invasivi.

Il compito del legislatore è quello di migliorare la disciplina che regola le intercettazioni, pur nella consapevolezza che non esistono norme perfette e che in alcuni casi le disposizioni, pur formulate correttamente, non sono applicate secondo il tenore letterale. Al riguardo, fa riferimento ad esempio all'articolo 267 del codice di procedura penale che al comma 1 limita l'intercettazione di comunicazioni ai casi in cui, oltre ai gravi indizi di reato, questa sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini". Il requisito dell'indispensabilità dell'intercettazione non sempre risulta interpretato in maniera rigorosa; pertanto il legislatore ha il compito di segnalare la questione ed intervenire dove possibile con delle integrazioni normative.

Indica quindi tre iniziali spunti di riflessione emersi dall'indagine, utili ai fini della redazione della proposta di documento conclusivo. Sotto un primo profilo segnala il tema delle cosiddette

intercettazioni "a strascico", ovvero l'utilizzazione delle intercettazioni disposte ed effettuate in un procedimento diverso, anche quando i procedimenti siano privi di collegamento strutturale e non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 270 del codice di procedura penale. Il tema infatti non è stato del tutto superato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 51 del 2020, cosiddetta "sentenza Cavallo".

Un secondo aspetto meritevole di approfondimento riguarda le lacune normative in ordine all'utilizzazione di alcuni strumenti tecnologici. Non si tratta soltanto dell'utilizzo del captatore informatico, ma anche dell'uso di nuovi strumenti informatici da parte della criminalità organizzata, come i criptofonini. Il tema, di particolare importanza nelle indagini contro la criminalità organizzata, riguarda sia i rapporti internazionali tra Stati - alcuni dei quali hanno già una specifica disciplina sul punto - sia la necessità di fornire strumenti normativi adeguati alla polizia giudiziaria per contrastare queste forme gravi di criminalità e tracciare le conversazioni che si svolgono sulle piattaforme criptate o nel *dark web*.

Infine, un aspetto generale che merita una riflessione da parte della Commissione riguarda l'effettività del diritto di difesa nel momento successivo a quello del deposito delle intercettazioni ritenute rilevanti da parte del pubblico ministero. Sia dalle audizioni, sia dai sopralluoghi effettuati presso le Procure, è emerso un evidente *vulnus* al diritto di difesa con riferimento ai limiti che incontrano gli avvocati difensori per l'ascolto delle intercettazioni non ritenute rilevanti, che pure potrebbero contenere invece elementi utili per la difesa. Queste intercettazioni, infatti, debbono essere ascoltate dagli avvocati difensori in sale apposite presso le procure della Repubblica, comportando spesso moltissime ore di ascolto senza che di tali conversazioni la difesa possa estrarre copia. Strettamente collegato a questo tema è inoltre quello del principio generale della inviolabilità delle comunicazioni tra avvocato e assistito, principio che deve essere affermato con forza in quanto diretta espressione delle disposizioni costituzionali in tema di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo.

Non dovrebbe invece - prosegue - essere affrontato nel documento conclusivo il tema della divulgazione delle intercettazioni, pur oggetto di alcune audizioni. Infatti, la questione, secondo quanto riportato dal comunicato del Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso, è affrontata nel disegno di legge d'iniziativa governativa di riforma della giustizia, che sarà presentato al Parlamento. In tale sede, a suo parere, sarà possibile per i commissari valorizzare il patrimonio conoscitivo emerso dall'indagine ai fini della presentazione di eventuali emendamenti.

Poiché il contributo conoscitivo che la Commissione è tenuta a dare a seguito di questo percorso è di particolare complessità tecnica e necessita di una valutazione complessiva di sintesi, informa infine che la bozza di Documento conclusivo dell'indagine sarà redatta da lei e dai senatori Berrino e Zanettin.

Tuttavia, prima di predisporre una bozza di Documento da sottoporre alla Commissione per eventuali integrazioni e la successiva deliberazione, chiede che sia svolto un dibattito preliminare in cui tutti i Commissari potranno intervenire per fornire indicazioni sulle linee direttrici da inserire nella proposta di Documento conclusivo, enucleando i temi più importanti tra i numerosi segnalati dagli auditi e durante i sopralluoghi.

Chiede se vi siano già iscritti a parlare.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), rinviando il suo intervento nel merito del dibattito ad altra seduta, ritiene che uno degli elementi segnalati dal Presidente, in particolare quello relativo agli operatori sulle tecnologie criptate, sia di particolare rilevanza. Chiede pertanto di acquisire le legislazioni straniere e in particolare quella francese, possibilmente avendone una traduzione, per poter avere un punto di riferimento su come gli altri Paesi si siano orientati per intervenire normativamente sulla materia.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Servizio studi ha già predisposto un *dossier* sulla legislazione comparata in tema di intercettazioni ma che sarà certamente possibile enucleare la parte segnalata dal senatore Scarpinato per un'eventuale traduzione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bise 613-ter del codice penale, in materia di

tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 giugno.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **BILOTTI** (*M5S*) sottolinea anzitutto le ragioni per cui ha ritenuto necessario presentare il disegno di legge in discussione, ragioni afferenti sia ai numerosi fatti di cronaca che negli ultimi tempi si sono verificati di violenze perpetrate da appartenenti alle forze dell'ordine su persone tenute in custodia, quello più recente a Verona, sia tuttavia per far sì che la maggior parte degli appartenenti alle forze dell'ordine che opera quotidianamente esponendo la propria incolumità personale al servizio del Paese non venga macchiata da questi episodi. Al riguardo pertanto ha ritenuto di apportare delle modifiche agli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale con particolare riguardo alle condotte dei pubblici ufficiali e illustra quindi puntualmente le modifiche che il disegno di legge intende apportare agli articoli sopra ricordati.

Non essendovi altri interventi il **PRESIDENTE** rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 giugno.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), pur esprimendo la preoccupazione che la norma proposta dal provvedimento possa allargare troppo i casi di legittimo impedimento del difensore e possa eventualmente essere utilizzata dalle parti per procrastinare i tempi del processo così prestandosi ad abusi (come paventato dal senatore Bazoli nella precedente seduta), giudica tuttavia fondato il problema: infatti non sempre vi è la possibilità di sostituzione del difensore. Ritiene pertanto che la norma, pur con qualche aggiustamento, possa essere apprezzabile in particolare nei casi di maternità delle avvocatesse o del periodo immediatamente successivo alla maternità. A nome del Gruppo di Fratelli d'Italia esprime pertanto un consenso di massima sul testo.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) interviene illustrando le ragioni, anche di carattere personale, che l'hanno determinata a presentare il provvedimento e che attengono a un momento in cui si è trovata in una condizione di salute tale da non poter essere sostituita e al contempo di non essere nella condizione di poter prendere decisioni in relazione a procedimenti di cui era responsabile in qualità di difensore. In quell'occasione, ma se ne sono verificate anche per altri soggetti e che sono assurte agli onori della cronaca, ha constatato una lacuna dell'ordinamento proprio sul tema del legittimo impedimento. Ritiene pertanto che trovare un punto di equilibrio su questa norma sarà compito di un'interlocuzione con avvocati e magistrati, attraverso delle audizioni, anche al fine di evitare gli inconvenienti segnalati dal senatore Bazoli. È da tenere tuttavia presente il fatto che non sempre un difensore può essere sostituito, giudicando che la parte più problematica possa essere quella della costituzione in giudizio.

Il **PRESIDENTE** si dichiara favorevole a procedere ad un ciclo di audizioni i cui profili potranno essere approfonditi nell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Interviene, ai sensi, dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Interviene il professor Pasquale STANZIONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SISLER (FdI), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor STANZIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Stanzione per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 luglio.

Interviene nel dibattito preliminare alla stesura del documento finale dell'indagine a nome del suo Gruppo, la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) che sottolineando l'ampiezza e l'interesse delle audizioni svolte, dalle quali è stato possibile ricavare moltissimi elementi informativi, rileva, anzitutto come da molti auditi siano state segnalate lacune normative nel complesso sistema delle intercettazioni. In primo luogo quella del sequestro di *smartphone* e *computer* che, non rientrando nel codice di rito nella

normativa sulle intercettazioni possono essere sequestrati senza le garanzie previste, invece, per le comunicazioni telefoniche o ambientali. In questo settore, lo sviluppo tecnologico ha infatti cambiato i connotati del concetto di comunicazione e all'interno di questi dispositivi si trovano ormai moltissime informazioni che, appunto, con la comunicazione hanno una stretta connessione e di cui va tenuto conto. Altro tema sottolineato in molte audizioni è l'utilizzo dell'archivio delle intercettazioni anche per la custodia di dati telematici rilevati a altri strumenti. Altresì è stata sottolineata la necessità di migliorare la procedura per l'individuazione dei dati rilevanti a fini processuali e dei dati che invece debbono rimanere riservati in quanto privi di rilievo processuale. Una questione sulla quale il documento si dovrà poi soffermare è quello riguardante il tema dei presupposti delle richieste di intercettazioni connessi alle richieste di proroghe delle medesime. Dichiaro poi di condividere l'opinione espressa dal senatore Zanettin in relazione alle cosiddette "intercettazioni a strascico", rispetto alle quali la più volte citata sentenza Cavallo (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 51 del 2020) può rappresentare un buon punto di partenza per eventuali modifiche normative. Anche il rafforzamento della tutela delle comunicazioni telefoniche del difensore con il proprio assistito è questione sulla quale la Commissione dovrà aprire un *focus* nella stesura del documento finale avendo riguardo anche ai suggerimenti indicati dai rappresentanti delle Camere penali. Un tema, certamente più articolato, sul quale tuttavia appare indispensabile una riflessione, è quello dei protocolli per la certificazione delle aziende che operano le intercettazioni su mandato delle procure. Poiché dalle audizioni è scaturita la difficoltà di far svolgere questa attività, peraltro delicatissima, ad apparati dello Stato e dunque la difficoltà a superare la gestione privata di queste operazioni, ritiene che almeno una regolamentazione su un più complessivo controllo di queste società sia indispensabile. Altro tema rilevato nelle audizioni è quello delle traduzioni degli interpreti nel caso di intercettazioni di soggetti stranieri che si esprimono attraverso lingue o dialetti di difficile traduzione. Anche questo è un tema sottolineato nelle audizioni e che gli operatori del settore chiedono di affrontare. Si dichiara infine convinta che, dato il grande lavoro svolto dalla Commissione, il documento adeguatamente congegnato e contenente anche profili di riepilogo di tutto quello che le audizioni hanno messo in luce, potrà fornire spunti, sul piano della legislazione, non solo in questo momento ma anche per il futuro. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 10a e composto da 7 articoli.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce per l'intera XIX Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, col compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che sia composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente in almeno in un ramo del Parlamento.

L'articolo 3 definisce in maniera puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che riguardano i diversi aspetti della gestione - anche con riferimento ad eventuali responsabilità - della fase

dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2 da parte delle autorità nazionali.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono in particolare le disposizioni che disciplinano i poteri ed i limiti della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti (articoli 4 e 5).

Con riferimento ai poteri ed ai limiti della Commissione, l'articolo 4 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (commi 1 e 2). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti la Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 3). Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; per il segreto di Stato si applica la legge n. 124 del 2007 mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (articolo 4, comma 4). L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, che, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, ha la facoltà di ottenere copie di atti e documenti processuali relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti anche da parte delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che non può tuttavia essere opposto alla Commissione medesima (articolo 5, commi 1 e 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto (articolo 5, comma 2) ma può in ogni caso stabilire quali atti e documenti non debbano comunque essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere un parere non ostativo.

Interviene nel dibattito, preannunciando la presentazione di un parere alternativo a quello non ostativo avanzato dal relatore, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea le numerose criticità della proposta normativa. Ritene innanzi tutto assolutamente carente il campo di indagine della Commissione d'inchiesta perché sono state escluse le Regioni che, come è noto, hanno cogestito con il Governo il periodo dell'emergenza pandemica dati i poteri che la Costituzione conferisce a questi soggetti in materia di sanità. Vi sono inoltre una serie di profili di dubbia costituzionalità, come quelli della verifica dell'urgenza dei decreti legge che il Governo ha adottato nel periodo dell'emergenza, che non sembrerebbero spettare ad una Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvia quindi al parere, pubblicato in allegato, per le ragioni della contrarietà che il suo Gruppo esprime sull'approvazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto dei senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore che risulta pertanto approvata, risultando quindi precluso il parere alternativo proposto dalla senatrice Lopreiato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a e composto da 20 articoli.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia risulta il Titolo II del disegno di legge, relativo a Procedimenti e Sanzioni.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le

norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio a pena di nullità, secondo quanto già previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *f*) con riguardo alla delega per la revisione dello statuto del contribuente. Inoltre, con riguardo alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo il comma 1, lettera *f*), n. 1.9.2) in cui si prevede che il legislatore delegato, nell'introdurre misure per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, potenzi gli effetti premiali dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo attraverso un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e misure specifiche di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie con particolare riguardo al reato di dichiarazione infedele e n. 2) in cui si prevede la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di introdurre il concordato preventivo biennale.

Si segnala poi l'articolo 17 che disciplina i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti del contenzioso tributario. Di particolare rilievo, per le parti di competenza della Commissione, è la lettera *c*) dell'articolo 1 nella quale si dispone la modificazione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all'esecuzione (articolo 615, comma 2, del codice di procedura civile) e opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) davanti al giudice tributario, ma solo nell'evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia è poi l'articolo 18, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Il comma 1 dell'articolo 18 delinea principi e reca criteri direttivi per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali (lettera *a*), per le sanzioni penali (lettera *b*) e per le sanzioni amministrative (lettera *c*).

Riguardo agli aspetti comuni alle sanzioni tributarie amministrative e penali, nella lettera *a*) vengono posti tre obiettivi. Il primo obiettivo è di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Il secondo obiettivo è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti: si tratta cioè di armonizzare i termini di estinzione per beneficiare della non punibilità o delle attenuanti con l'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo obiettivo consiste nella previsione che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La lettera *b*), che fissa criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, individua due criteri direttivi. Il primo di essi è di dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è di dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il n. 1 della lettera *c*) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli *standard* di altri Paesi europei. Il n. 2 della lettera *c*) individua come criterio direttivo dell'intervento governativo quello di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto previsto al precedente numero 1). Il n. 3) stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 dell'articolo 18 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La lettera *b*) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi. L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Mediante l'innovazione recata dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18 si avrà una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarderà espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa, a prescindere dal luogo di provenienza e/o di produzione del prodotto in oggetto.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. (Va altresì ricordato che la lettera *e*) del comma primo dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando).

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali. Si prevede inoltre che sia disposta l'abrogazione delle disposizioni della citata legge n. 907 del 1942 e della legge n. 27 del 1951, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, che risultano superate a seguito dell'introduzione delle nuove norme recate dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18.

La lettera *c*) del comma 2 risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta "confisca per sproporzione", prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) del comma 2 introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise.

Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito.

L'oggetto del comma 3 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera *a*) del comma 3, la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile. In base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice Doganale dell'Unione Europea. In particolare, si prevede la razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie penali e la revisione delle sanzioni amministrative per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indicati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Si segnalano, infine, le seguenti norme di interesse della Commissione: l'articolo 9 che tra i principi di delega della riforma prevede, al comma 1 lettera *d*), il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici ed in particolare la semplificazione della disciplina di bilancio prevista dal codice civile per le imprese di minori dimensioni nonché l'articolo 13, riguardante la disciplina dei giochi che al comma 2, lettera *d*) per contrastare il gioco illegale prevede l'estensione della disciplina antimafia alle procedure concessorie in tutti i gradi della filiera per soggetti interessati da questa attività.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(349) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame mancano ancora due audizioni da svolgere in sede informale e che gli altri auditi hanno già messo a disposizione dei senatori della Commissione le memorie delle audizioni.

Chiede pertanto come si intenda procedere ovvero iniziare la discussione generale oppure attendere anche le ultime due audizioni, posto che non sarà sempre possibile svolgerle nelle prossime due settimane.

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere il ciclo di audizioni prima di passare alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 25 luglio alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione chiede di rinviare la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento si sono sostanzialmente svolte tutte le audizioni informali richieste dai Gruppi e che le memorie degli auditi sono a disposizione di tutti i senatori della Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la maggioranza degli auditi abbiano convenuto sul fatto che la riforma operata dal precedente Governo non sia riuscita ad incidere adeguatamente, con il nuovo sistema di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura, sul ruolo svolto dalle correnti della magistratura giudicate a volte molto negativamente, altre volte come espressione di una libertà culturale e associativa che non può essere soppressa. Il tema centrale con il quale il disegno di legge a sua firma si deve confrontare è la compatibilità con l'articolo 104 della Costituzione del sorteggio temperato che il suo disegno di legge propone. Su questo tema le opinioni sono ovviamente divergenti ma molti dei professori di diritto costituzionale che la Commissione ha avuto modo di audire hanno sostenuto che il sistema proposto è ampiamente compatibile con la Costituzione ed è, sostanzialmente, rimasto l'unico sistema ancora non sperimentato per limitare o, più precisamente, cercare di attenuare il peso delle correnti che molti danni ha fatto alla magistratura e alla sua percezione nel Paese. Ferma restando la libertà di associazione dei magistrati che ritiene un elemento di ricchezza culturale non sopprimibile, giudica tuttavia negativamente il fatto che questo sistema elettivo conduca, in realtà a carriere precostituite proprio per come è strutturato. I magistrati eletti in seno al Consiglio superiore della magistratura quasi sempre devono rispondere ai propri elettori più che alle esigenze di amministrazione dell'organo nel quale sono eletti. Il sorteggio temperato che il disegno di legge in esame propone certamente non eliminerà completamente il problema del correntismo ma potrà, se non altro, temperare il sistema in modo che anche magistrati indipendenti dal sistema correntizio possano contribuire al funzionamento di un importante organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura.

Il **PRESIDENTE** ricorda incidentalmente come in alcune audizioni anche di magistrati si sia fatta una condivisibile distinzione tra correntismo culturalmente accettabile e cattivo correntismo determinato esclusivamente alla gestione del potere all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) sottolinea anzitutto come il percorso intrapreso dalla Commissione, con l'ampia platea di audizioni svolte, abbia valorizzato i lavori fin qui svolti e abbia messo in luce come il carrierismo abbia, in realtà, soppiantato il correntismo di carattere culturale trasformandoli in una tecnica di lottizzazione spartitoria delle carriere dei magistrati. Il "caso Palamara", ampiamente descritto dai *media*, ha rappresentato plasticamente questa realtà e mostrato come il correntismo senza alcuna idealità sia diventato pernicioso per tutta la magistratura. Pur senza volersi arrogare il diritto di dare al disegno di legge patenti di costituzionalità rispetto all'articolo 104 sottolinea che da molte audizioni è scaturito un giudizio positivo sulla compatibilità del sorteggio temperato con il dettato costituzionale ed è probabilmente l'unico metodo elettorale rimasto per provare a scardinare assetti di potere non più accettabili. Le modifiche apportate al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura dal precedente Governo non hanno sortito, da ultimo, gli effetti sperati, pertanto, il metodo proposto dal disegno di legge rappresenta davvero l'ultima *ratio* del legislatore per affermare la possibilità che qualche candidatura indipendente possa arrivare all'elezione in seno all'organo. Molti costituzionalisti auditi hanno sostanzialmente convalidato questo percorso normativo, adesso la scelta è squisitamente politica, nella consapevolezza che reazioni negative andranno messe in conto. Si dichiara infatti convinto che i magistrati nella loro grande maggioranza debbano essere difesi e le loro associazioni dovrebbero condividere questo obiettivo. Auspica pertanto che sul disegno di legge si proceda nel massimo coordinamento con il Governo per individuare un percorso condiviso per la sua approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO RISTRETTO SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E NUOVA CONVOCAZIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, in considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, già convocata al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Propone pertanto di convocare la seduta del Comitato giovedì, 20 luglio, al termine dell'Ufficio di Presidenza delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La 2ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»,

premesso che:

disegno di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguardi la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e

successive della pandemia;
considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di: valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle Regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni; ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dal disegno di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma anche non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale. Ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria quanto per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali. Sul punto si segnala la capacità in mano alle Regioni relativamente all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi; istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato dei diversi Governi che si sono succeduti in costanza di pandemia ingenerando un vero e proprio atto d'accusa;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione - alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine - dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato che:

nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, nei fatti include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e - soprattutto - coinvolge tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarda tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici); è utile ricordare, infatti, che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni; l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di due ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono

verificate cinque ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi; come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei raffronti con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Vi è, quindi, un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato; non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta; sul punto vi è anche da segnalare che il tribunale dei ministri ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. I giudici hanno accolto la richiesta di archiviazione "perché il fatto non sussiste", sposando la linea della Procura di Brescia che aveva sollevato una serie di ragioni e di fatto che hanno smontato l'ipotesi accusatoria dei colleghi di Bergamo. Secondo i giudici, "non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia"; valutato che:

alla lettera g) dell'articolo 3 erroneamente si attribuiscono alla così detta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, ovvero l'essere "incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus" in luogo "del compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità" come, del resto, si evince dall'atto relativo al suo insediamento; appare quantomeno fuorviante quanto previsto alla lettera v) del medesimo articolo 3 laddove si estende il potere della commissione di inchiesta alla verifica di legittimità dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Controllo che ovviamente non è di competenza di una commissione di inchiesta bensì del Presidente della Repubblica ovvero del vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Un eventuale approvazione del disegno di legge senza l'espunzione di tale norma potrebbe creare i presupposti per un eventuale giudizio di costituzionalità;

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente - sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione «mite» dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini - quelle materie di «pubblico interesse» che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione - e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione, per le ragioni esposte in premessa, si esprime parere contrario.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 2 AGOSTO 2023
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento consta di otto articoli che di seguito illustra.

L'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione. Nel dettaglio il comma 1, lettera *b*), prevede l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, con la lettera *a*) sono soppressi i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 322-*bis* del codice penale (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea); con la lettera *c*), invece si sostituisce nell'articolo 323-*bis*, primo comma, del codice penale, relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, il riferimento all'abrogando articolo 323 (abuso d'ufficio) con quello all' articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite). La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 346-*bis*, come risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente: viene così chiarita la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa; l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica; la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita; il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Inoltre, all'articolo 346-*bis* del codice penale è

introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di "altra mediazione illecita", richiamata dal primo comma. Per mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-*bis* del codice penale (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), si estende l'aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis* e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infine, le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1, estendono al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'articolo 346-*bis* codice penale, rispettivamente le circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale e la causa di non punibilità di cui all'articolo 323-*ter* del codice penale.

L'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di rito in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, il quale disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni. Il disegno di legge modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n.1).

Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 codice procedura penale prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo - ovviamente - che non ne sia dimostrata la rilevanza.

La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lettera *e*), n. 2, modificando il comma 2-*quater* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La lettera *d*) n. 2 inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), i quali disciplinano l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo è escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*) ovvero "a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale". Sul piano procedurale si prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione. L'invito deve contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle

comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite - ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale come modificato dalla lettera *h*) - fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *e*), n. 1, attraverso modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede, poi, l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

La lettera *e*) n. 3 - aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 292 del codice di procedura penale - prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell'invito). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla lettera *f*) n. 1, l'interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Sempre in tema di interrogatorio di garanzia la lettera *f*) n. 2 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 294 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*)). Ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge tali disposizioni troveranno applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La lettera *g*), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Il comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, come è noto prevede che, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In base al periodo aggiunto dalla lettera *g*) il giudice, nel caso in cui ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, deve rimettere la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

La lettera *m*), proponendo novella all'articolo 369 del codice di procedura penale, interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa. Si prevede, inoltre, che l'informazione di garanzia debba contenere una descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Il n. 2 della lettera *m*) propone poi l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 369. Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, del codice di procedura penale, il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. Il nuovo comma 1-*quinquies*, stabilendo che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

La lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550,

commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2.

L'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento è conseguente - secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità. Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991). Il comma 2 autorizza conseguentemente il ministero della Giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell'anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e reca la relativa autorizzazione di spesa per il 2024. Il comma 3 reca, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi al 2024. La quantificazione di tali oneri e le relative fonti di copertura finanziaria sono indicate dall'articolo 7 del disegno di legge.

L'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima.

L'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede attualmente, all'articolo 1051, comma 2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 prevede - come ricordato - che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e all'esame in sede primaria delle Commissioni riunite 1a e 10a, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Per le parti di specifica competenza della Commissione si segnalano in particolare l'articolo 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera che prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, (testo unico pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13, nei commi da 1 a 7, reca disposizioni in materia di assunzione di personale presso il ministero della Giustizia (settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale) e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del medesimo ministero, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma *7-bis*, prevede, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive *ex* articoli *534-bis* e *591-bis* codice procedura penale. In particolare, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 149 del 2022, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo *179-ter* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di un altro circondario del distretto di Corte d'appello (l'articolo *179-ter* citato prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive, elenco in cui possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata).

L'articolo *13-bis* prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNR.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo *15-bis* è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. Più nel dettaglio, il comma 1 novella il testo unico delle imposte sui redditi al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente. I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici).

L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura (in attesa di specifica disposizione contrattuale il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura è costituito da una indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale).

L'articolo *16-bis* reca una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense; in particolare, la disposizione chiarisce che il principio dell'equilibrio tra i generi nell'ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall'osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34 di cui alla legge 247 del 2012: che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (articolo 34, comma 2) e che nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest'ultimo (articolo 34, comma 3, quinto periodo).

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, in luogo della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (cosiddetto "rito camerale non partecipato") fino al 15 gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per in relazione all'epidemia COVID-19, che prevede per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, la trattazione dei ricorsi per Cassazione in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi. Nel dettaglio, l'articolo 34 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione. L'articolo 35 prevede che la disciplina speciale semplificata dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che prevedeva che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport) non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.

Segnala altresì, in quanto rilevanti per alcuni profili di competenza della Commissione, il comma 5 dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Camera, relativo alla formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi da parte della SNA coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo 8-ter che prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 9, che istituiscono presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio relativa all'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada; l'articolo 18, che prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria, attraverso la rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari e la modifica di alcune norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso; l'articolo 27, che incrementa la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni; l'articolo 27-bis che amplia da ventiquattro mesi a cinque anni dalla data della denuncia il termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma di denaro a titolo di ristoro da parte delle vittime di richieste estorsive; l'articolo 28-quinquies che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, composta anche da rappresentanti dell'amministrazione del ministero della Giustizia e l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura, con particolare riferimento esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti

ortofrutticoli freschi.

Propone infine l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(341) IANNONE e altri. - Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 661, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 341 e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 341, di iniziativa dei senatori Iannone e altri, che interviene sulla disciplina penalistica delle condotte di tortura.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale che disciplinano rispettivamente i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Alla abrogazione delle suddette fattispecie incriminatrici, (delle quali la relazione di accompagnamento del disegno di legge lamenta una eccessiva genericità e indeterminatezza) corrisponde l'introduzione - ad opera dell'articolo 2 della proposta - nell'articolo 61 del codice penale di una nuova aggravante comune. Tale aggravante si sostanzia "nell'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

Con riguardo alle modifiche legislative proposte sempre nella relazione illustrativa si sottolinea come la proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità del fatto, sancita dall'articolo 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), non imponga di per sé l'introduzione di una figura autonoma di reato, ma solo che sia assicurata la punibilità, anche attraverso altre ipotesi delittuose, delle condotte individuate dall'articolo 1 della CAT, al di là del *nomen iuris* del reato in cui esse possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dalla Convenzione.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il comma 2-bis all'articolo 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. La proposta di legge sostituisce il riferimento al delitto di tortura con il richiamo alla nuova aggravante.

Dato il contenuto del provvedimento propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, alla congiunzione del disegno di legge n. 341 con il disegno di legge n. 661, che interviene sulla medesima materia e il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.